



CITTÀ DI AGROPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 9397 del 26 MAR. 2009

Ordinanza contingibile ed urgente per la regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Agropoli, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

ACCERTATO:

- che in seguito a precipitazioni piovose l'acqua, ruscellante sui fondi rustici, può invadere la sede stradale, creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocando fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

CONSIDERATO:

- che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
- che in alcuni fondi del nostro Comune sono stati eseguiti lavori sia di costruzione e/o di recinzione con muri di contenimento e sia di sistemazioni di aree scoperte, con pavimentazioni di ogni genere, che conseguentemente, oltre a pregiudicare il naturale deflusso delle acque meteoriche nei rispettivi fondi, possono causare situazioni di pericolo;

CONSIDERATA:

- altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;

VISTI gli art. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi,

VISTI gli art. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle



acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali,

RITENUTO doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO CHE lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

VISTO la L. 267/2000 ed in particolare l' art. 54 e l' art 7 bis;

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1) che i Proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i **fondi rustici** è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli" sui terrazzamenti, con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l' applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

b) per quanto concerne le **aree di pertinenza dei fabbricati**, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e "idonee all' uso"; in caso di inadempienza, fermo restando la applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

c) per quanto concerne i **fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico**, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni; in caso di inadempienza, fermo restando l' applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 100,00 ad Euro 500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

2) A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in Agropoli, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Agropoli, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

a) all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione, dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbie ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;

b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da



impedire fenomeni di franamento del terreno;

d) ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

Inoltre tutti i soggetti di cui al punto 2) del presente provvedimento, gravati naturalmente da servitù di scolo, debbono realizzare lungo i muri preesistenti o comunque eseguiti - prospettanti a spazi ed a aree pubbliche - idonee feritoie che garantiscano il naturale scolo delle acque meteoriche.

Per le ipotesi previste alle lettere a), b) c) e d) del punto 2) del presente provvedimento, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006. E' assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti,
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell' eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all' esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. Ai Contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa fermo restando l' adozione di ogni altro provvedimento. Si Precisa che l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l' obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell' art. 650 C.P. Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n° 689 del 24/11/1981

Il Responsabile Area Tecnica Manutentiva, il Responsabile Area LL.PP., il Comando Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato di Agropoli, il personale dell' Amministrazione Provinciale e le restanti FF.OO. operanti sul territorio ai quali la presente è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini della esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l' efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e prevenire le situazioni di danno e pericolo.

COMUNICA

di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale responsabile del procedimento, ognuno per le proprie competenze l' Ing. Agostino Sica, Responsabile dell' Area Tecnica, l'arch. Giuseppe Bilotti Responsabile dell'Area LL.PP., e il Maggiore Maurizio Crispino Responsabile Area Vigilanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Salerno nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).



Manda:

Al Comando Polizia Municipale - SEDE
Al Responsabile Area LL.PP. - SEDE

Al responsabile Area Urbanistica - SEDE ↖
Al Corpo Forestale dello Stato di Agropoli;
Al Comando Stazione Carabinieri di Agropoli;
Al Parco Nazionale del Cilento
Alla Provincia di Salerno
Alla Regione Campania
a Sua Ecc.za Prefetto di Salerno
ALLA PROVINCIA DI SALERNO SEZIONE FORESTE

Dalla residenza municipale, addì

IL SINDACO

Avv. Francesco AL FIERI